



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 06-10-2026

Oggetto: Tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2027

L'anno duemilaventisei, il giorno sei del mese di ottobre, con inizio alle ore 16:50, in videoconferenza da remoto, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Piras Ivano	Sindaco	P
Uras Monica	Vice Sindaco	P
Camboni Gabriele Angelo	Assessore	P
Corda Maria	Assessore	P

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Danilo Saba. Verificato il numero legale, il Presidente Piras Ivano mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 67 del 01.10.2026 presentata dalla Responsabile del Servizio Amministrativo.

Premesso che, in base all'art. 172, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, ogni anno prima dell'approvazione del bilancio, il Comune deve deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Premesso che:

- l'art. 6 del d.l. n. 55/1983, convertito nella legge n. 131/1983, stabilisce che gli enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che è finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- l'art. 172, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che la Giunta deve determinare ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- l'art. 243 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 54, commi 1-2, del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce:

1. Le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Considerato che il Comune non è in condizioni strutturalmente deficitarie, per cui non è soggetto all'obbligo di coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con gli introiti delle tariffe a carico degli utenti.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, disponendo quanto segue:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;*
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;*
- 3) asili nido;*
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;*
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;*
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;*
- 7) giardini zoologici e botanici;*
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;*
- 9) mattatoi pubblici;*
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;*
- 11) mercati e fiere attrezzati;*
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;*
- 13) pesa pubblica;*
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;*
- 15) spurgo di pozzi neri;*
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;*
- 17) trasporti di carni macellate;*
- 18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva;*
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.*

Considerato che l'unico servizio a domanda individuale gestito dal Comune è il seguente:

- servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Neoneli.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13.02.2026, che ha stabilito il costo di compartecipazione alla spesa da parte dei fruitori del servizio come segue:

- € 2,00 a singolo pasto per gli alunni;
- € 2,50 a singolo pasto per il personale docente e non docente

Considerato che, per quanto riguarda il pasto del personale docente e non docente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito assegna un contributo forfettario a compensazione delle spese sostenute per il pasto del personale dal Comune che gestisce il servizio di mensa scolastica.

Ritenuto, pertanto, di azzerare stabilito il costo di compartecipazione alla spesa da parte del personale docente e non.

Ritenuto, inoltre, di portare da € 2,00 a € 2,55 il costo di compartecipazione a carico delle famiglie per il singolo pasto per gli alunni.

Ritenuto di confermare le tariffe vigenti per i seguenti servizi di utilità pubblica, non compresi nell'elenco dei servizi a domanda individuale:

- bando pubblico sonoro € 6,00.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Unanime

DELIBERA

Di stabilire, per l'anno 2027, le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale:

- servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Neoneli
 - € 2,55 a singolo pasto per gli alunni.

Di confermare le tariffe vigenti per i seguenti servizi di utilità pubblica, non compresi nell'elenco dei servizi a domanda individuale:

- bando pubblico sonoro € 6,00

Di prendere atto che spettano alla Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ivano Piras

Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Danilo Saba

Firmato Digitalmente